

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CLXXVI
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI SULLO SVILUPPO DELLA
AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITÀ

(Anno 2002)

(Articolo 59, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Presentata dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 2003



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore
Ufficio QTC V - Agricoltura biologica ed ecocompatibile - Tutela delle biodiversità

RELAZIONE AL PARLAMENTO ANNO 2002

Agricoltura biologica - art. 59 legge n° 488/99 e art. 123 legge n° 388/2000

L'art. 59 della legge finanziaria 488 del 23 dicembre 1999 così come modificato dall'art. 123 della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, ha previsto a favore dello sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, specifiche fonti di finanziamento istituendo, presso il MiPAF, un fondo alimentato da un contributo statale pari a 15 miliardi, per ciascun anno del triennio 2001-2003, nonché da un contributo annuale pari al 2% del fatturato relativo alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi a carico dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di detti prodotti.

Le aree di intervento individuate dalla citata norma sono:

- a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola mediante incentivi agli agricoltori ed agli allevatori che attuano la riconversione al metodo di produzione biologico nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari;
- b) il potenziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
- c) informazione dei consumatori sugli alimenti tipici e tradizionali

Relativamente all'anno 2002, i fondi a disposizione della legge finanziaria n. 388/00, (15 miliardi), oltre alle somme che si renderanno disponibili dai versamenti dei contributi del 2%, stimati al 31 ottobre 2002 in circa 7 miliardi di Lire e non inseriti dal Ministero dell'Economia e Finanze, nell'apposito capitolo di bilancio, risultano tuttora vincolati a seguito della procedura d'infrazione avviata dalla Unione europea.

Le ragioni di contrasto sostenute dalla Commissione attengono principalmente ai seguenti aspetti:

- le misure di aiuto, finanziate mediante una tassa parafiscale imposta su prodotti nazionali e importati, avrebbe un effetto protezionistico, più favorevole agli operatori nazionali, a scapito dei prodotti importati che non possono beneficiare del regime di aiuti;
- l'imposta sarebbe a danno del prodotto importato, in quanto compenserebbe parte dell'onere del prodotto nazionale rispetto a quello importato.

A seguito delle controdeduzioni del Governo italiano alle osservazioni della commissione, le linee che sembrano emergere riguardano l'approvazione di programmi destinati alla ricerca, mentre risultano tuttora contestate le attività di intervento per le informazioni al consumo.

In relazione a quanto sopra, e sulla base del criterio di riparto condiviso tra Stato-Regioni per i 15 miliardi di lire disponibili per l'anno 2002, è stato predisposto un piano di riparto tra le regioni per 10 miliardi di lire (pari ad euro 5.164.568,99) sulla base dei parametri concordati con le regioni stesse, ed inerenti a: numero di aziende esistenti; UBA per ettaro, numero di aziende biologiche ed in conversione.

Per detti parametri è stato proposto un riparto con incidenze percentuali del 30% per il numero di aziende esistenti, il 30% per le UBA ad ettaro ed il 40% per il numero di aziende biologiche in conversione.

La tipologia delle azioni da attuare da parte delle regioni e province autonome, concordata con le stesse, riguarda: formazione, assistenza tecnica, tutoraggio e certificazione.